

REGOLAMENTO (CEE) N. 2100/70 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1970

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° novembre 1970

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 ⁽³⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che, per quanto riguarda i bovini adulti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 805/68, limitatamente alle vacche esistono delle correnti commerciali tradizionali a destinazione dei paesi africani prospicienti il Mediterraneo; che occorre, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 aa) 11 e 33, ex 02.01 A II a) 1 cc) 11 e 22 e ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc), dd) 11 e dd) 22, ultimo trattino, destinati all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e di aeronavi come pure alle forze armate stazionanti sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro, conviene prevedere un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale ed i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che, per quanto riguarda i quarti anteriori di bovini adulti, freschi o refrigerati, esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione del Regno Unito e dei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo; che correnti commerciali esistono ugualmente per talune carni bovine fresche, refrigerate o congelate, in pezzi disossati; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare l'importo della restituzione tenuto conto delle migliori condizioni di esportazione di tali prodotti e di differenziarle secondo le presentazioni e la destinazione;

considerando che per i prodotti ripresi all'allegato alle sottovoci ex 02.01 A II a) 1 bb) 11 e 33 esistono delle correnti commerciali tradizionali verso i paesi terzi; che conviene, per mantenere questi scambi, fissare la restituzione ad un importo che permetta l'esportazione verso questi paesi, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi mesi;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70 ⁽⁵⁾, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 143 del 1° 7. 1970, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del

regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati nell'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per i prodotti che non figurano all'allegato e che sono previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	Peso vivo
b)	altri : — vacche : — per le esportazioni destinate ai paesi africani della costa mediterranea	10,00
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	Peso netto
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene ⁽¹⁾	13,00
33.	quarti posteriori e sella ⁽¹⁾	30,00
bb)	di bovini adulti :	
11.	carcasse, mezzene e quarti detti compensati	33,00
22.	quarti anteriori :	
	— per le esportazioni destinate al Regno Unito ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	33,00
33.	quarti posteriori	36,00
cc)	altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati ⁽¹⁾	49,25
22.	pezzi disossati :	
	— le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o forniture per le forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro non appartenenti a tale Stato membro	60,00
	— altre destinazioni	40,00
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica congelate :	
aa)	carcasse, mezzene e quarti detti compensati ⁽¹⁾	33,00
bb)	quarti anteriori ⁽¹⁾	33,00
cc)	quarti posteriori ⁽¹⁾	33,00
dd)	altre :	
11.	pezzi non disossati ⁽¹⁾	49,25
22.	pezzi disossati escluse le guance e le frattaglie :	
	— presentati arrotolati, in 4 parti al massimo, di peso unitario uguale o inferiore a 3 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 5 % del peso del prodotto :	
	— per le esportazioni a destinazione di paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	50,00
	— altre presentazioni di peso unitario uguale o superiore a 2 kg, con una percentuale di grasso visibile interno ed esterno uguale o inferiore al 10 % del peso del prodotto :	
	— per le esportazioni a destinazione della Cecoslovacchia	49,25
	— altre destinazioni	40,00
	— altre presentazioni di peso unitario inferiore a 2 kg ⁽¹⁾	49,25

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso netto
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	80,00
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie e il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie e il grasso	25,00 15,00 10,00

(¹) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.